

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE

LA DITTA _____

C.A.P. _____ CITTÀ _____ PROV. _____

VIA _____ N° _____ TEL. _____ FAX _____

STATO _____ COD. FISCALE _____ PARTITA IVA _____

 PRODUTTORE IMPORTATORE RAPPRESENTANTE ENTECHIEDE DI PARTECIPARE ALLA RASSEGNA **SustExpo 2008**

SETTORE MERCEOLOGICO _____

DISPOSIZIONI GENERALI**Art.1** L'A.L.E.S.A. Srl – organizza periodicamente fiere campionarie a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale.**Art.2** Le rassegne fieristiche organizzate dall'A.L.E.S.A. Srl hanno lo scopo di offrire ai produttori, esclusivisti, concessionari, Enti vari ed Organizzazioni italiane e straniere l'opportunità di presentare i propri prodotti.**Art.3** L'esposizione dei prodotti comprende tutto quanto concerne i settori stabiliti di volta in volta dall'A.L.E.S.A. Srl a seconda dell'area merceologica nella quale la manifestazione organizzata si configura.

L'A.L.E.S.A. Srl è l'unica competente a stabilire i tipi di prodotti che possono essere esposti in Fiera.

- È ammessa la presentazione di un solo esemplare per ciascun tipo di macchina o attrezzo;

- L'area espositiva verrà concessa in ragione della superficie effettivamente occupata dai macchinari, dalle attrezzature o dai prodotti esposti;

- è vietata la vendita con consegna immediata. qualora si contravviene a detta norma, si disporrà la chiusura dello stand;

- è vietata la messa in moto di macchine o attrezzi esposti, sono altresì vietati i movimenti delle macchine ed il funzionamento degli organi interni delle stesse;

- è vietata la presentazione di macchine senza adeguati dispositivi di protezione per le parti che possono recare pericolo ai visitatori;

- è vietata l'esposizione di macchine sovrapposte;

- è obbligatoria la presentazione dei prodotti esposti in fiera nel rispetto delle elementari norme di igiene.

L'A.L.E.S.A. Srl è l'unico organo competente che potrà decidere la variazione delle suddette normative.

L'A.L.E.S.A. Srl qualora deciderà di apportare variazioni in merito comunicherà agli espositori quanto deciso.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE**Art.4** Le ditte Espositori per aderire alla manifestazione organizzata dall'A.L.E.S.A. Srl dovranno presentare esplicita richiesta di partecipazione i cui moduli sono forniti dall'A.L.E.S.A. Srl e sottoscrivere il presente Regolamento.**Art.5** La richiesta di partecipazione dovrà pervenire debitamente compilata al seguente indirizzo: A.L.E.S.A. Srl – via N. Nicolini, 2 - 66100 CHIETI, entro e non oltre la data stabilita ed indicata nell'allegata Richiesta di partecipazione. Qualora dovesse pervenire oltre la data indicata, l'A.L.E.S.A. Srl valuterà la possibilità di considerare la richiesta e comunicherà alla Ditta richiedente i risultati.

La Richiesta di Partecipazione deve essere firmata dal Legale Rappresentante della Ditta e sarà accettata solo se accompagnata dalla quota del 50% del totale generale stabilito nella Richiesta di Partecipazione.

Art.6 Le Ditte Produttrici o Costruttrici non direttamente partecipanti possono esse ammesse alla Manifestazione tramite i loro Rappresentanti o Agenti esclusivi purché essi esponano a nome della Ditta Rappresentata. La Ditta Costruttrice non direttamente partecipante dovrà darne autorizzazione tramite il modulo specifico allegato in triplice copia e sottoscritto con timbro e firma del Rappresentante legale della Ditta. Qualora una Ditta abbia più di un Rappresentante potrà occupare un solo posteggio per ciascuna area merceologica. Nel caso che un Rappresentante o Concessionario di più industrie italiane o estere intenda partecipare alla esposizione dovrà presentare domanda per ogni singola Ditta Rappresentata. Qualora si verificasse che una Ditta produttrice sia rappresentata da più concessionari o rappresentanti, con prodotti diversi e non, l'A.L.E.S.A. Srl applicherà quanto dettato nel presente articolo e dagli Artt. 5; 7; 8 del Presente Regolamento Generale di Partecipazione.**Art.7** Le Ditte che inoltrano all'A.L.E.S.A. Srl la Richiesta di Partecipazione per la manifestazione indicata, dovranno presentare il certificato della C.C.I.A.A., che attesti la qualifica di produttore, il certificato deve essere stato rilasciato entro tre mesi prima della data della manifestazione.**MODALITA' DI PAGAMENTO****Art.8** Il richiedente è tenuto a versare l'anticipo del 50% del Totale Generale, al momento della Richiesta di Partecipazione. La Richiesta non accompagnata dall'acconto, non sarà ritenuta valida ai fini della prenotazione del posteggio.

La richiesta ed il pagamento totale dei Servizi per l'Espositore contemplato nel modulo allegato dovrà avvenire unitamente all'anticipo versato ai fini della prenotazione del posteggio. Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione.

In mancanza di detto pagamento non sarà consentito l'allestimento dello stand.

Il mancato saldo nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto già versato e lo scioglimento di ogni impegno da parte dell'A.L.E.S.A. Srl che potrà assegnare il posteggio ad altri.

Dopo aver riscontrato l'avvenuto saldo l'A.L.E.S.A. Srl rilascerà il Pass-ingresso merci che sarà valido per tutto il periodo dell'allestimento, permetterà alla Ditta

di accedere direttamente nei padiglioni dove è collocato il proprio spazio espositivo, di allestire lo stand, e collocare i propri prodotti nei giorni consentiti e stabiliti dall'A.L.E.S.A. Srl.

Art.9 Il Richiedente che si trovi nella impossibilità di prendere parte alla manifestazione per circostanze imprevedibili o dovute a cause di forza maggiore, dovrà darne comunicazione all'A.L.E.S.A. Srl tramite telegramma o fax entro 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Superato tale limite l'A.L.E.S.A. Srl non risarcirà la quota versata, e potrà assegnare il posteggio ad altri.**Art.10** L'esposizione e la divulgazione pubblicitaria dei prodotti e dei servizi dovranno essere proposte esclusivamente ed obbligatoriamente per scopi indicati sulla Richiesta di Partecipazione. Con la firma della Richiesta di Partecipazione il Richiedente accetta il presente Regolamento Generale e tutte le successive prescrizioni integrative, di carattere normativo e/o tecnico che verranno in seguito emanate in funzione delle esigenze organizzative della Manifestazione.**Art.11** Qualora una Richiesta di Partecipazione sia mancante degli elementi richiesti alla completa compilazione, sarà tenuta sospesa fino al perfezionamento. La A.L.E.S.A. Srl deciderà inappellabilmente sull'accettazione delle Richieste senza obbligo di darne motivazione. In caso di decisione affermativa l'A.L.E.S.A. Srl provvederà a darne conferma scritta. Le domande di aziende in liquidazione o con procedimento fallimentare non saranno accettate.**SERVIZI****Art.12** Allo scopo di favorire gli Espositori, l'A.L.E.S.A. Srl, nell'ambito del quartiere fieristico, si riserva di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile, stabilendo le relative norme, che si intendono obbligatorie, ad ogni effetto, attraverso le richieste di Servizi per l'Espositore. L'A.L.E.S.A. Srl non è responsabile né corresponsabile nei confronti dell'Espositore per eventuali danni arrecati anche da appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture. L'Espositore pertanto assume su di se ogni responsabilità verso terzi e rinuncia – ora per allora - ad ogni azione diretta o pretesa nei confronti dell'A.L.E.S.A. Srl.**ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI****Art.13** Ai fini della precedenza nell'ammissione verrà tenuto conto della data di arrivo delle domande di ammissione solo se in regola a norma del presente Regolamento Generale.**Art.14** Le aree assegnate sono della superficie convenzionale di 16 mq. (4x4) o multipli di tale area per il settore coperto, e di mq. 100 (10x10) o multipli di tale area per il settore scoperto. In deroga l'A.L.E.S.A. Srl si riserva la facoltà di concedere superfici inferiori a Suo insindacabile giudizio.

Le superfici in deroga vengono così suddivise:

- area coperta mq. 8 (2x4);

- area scoperta mq. 50 (5x10).

Art.15 L'A.L.E.S.A. Srl potrà decidere eventuali limitazioni alla concessione delle aree espositive a Suo insindacabile giudizio.**Art.16** L'assegnazione definitiva del posteggio verrà resa nota non più tardi di 10 gg. prima della data di apertura della manifestazione. L'A.L.E.S.A. Srl ha la facoltà di modificare in ogni momento per circostanze impreviste, o dovute a causa di forza maggiore la struttura e l'ubicazione dei posteggi, anche già assegnati, senza che l'Espositore possa richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni. L'A.L.E.S.A. Srl si riserva, inoltre, di assegnare posteggi, anche in aree non previste dalla planimetria predisposta.**Art.17** L'assegnazione dei posteggi terrà in considerazione il settore della manifestazione, il numero di richieste pervenute, i mq. richiesti per ogni singolo settore e le necessità dell'A.L.E.S.A. Srl.**Art.18** La cessione, anche a titolo gratuito o in parte del posteggio assegnato al richiedente è tassativamente proibita. E' vietato esporre prodotti e marchi che non risultano specificati nella Richiesta di Partecipazione. L'inosservanza darà luogo alla decadenza del contratto, alla chiusura immediata del posteggio senza alcun rimborso per somme già versate, alla diffida a tempo indeterminato a partecipare alle Manifestazioni organizzate dalla A.L.E.S.A. Srl.**ALLESTIMENTO STAND****Art.19** E' fatto obbligo alla Ditta Espositrice di presentare almeno 20 gg. prima dell'inizio della manifestazione, un progetto di massima relativo alla sistemazione dello stand. L'A.L.E.S.A. Srl qualora verifichi che lo stand non corrisponda al progetto, potrà insindacabilmente e senza preavviso vietare l'esposizione.**Art.20** L'altezza massima consentita per l'allestimento dello stand è di mt. 2,50. Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dello stand, divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, tende, ecc., devono essere INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGHI ALL'ORIGINE, IGNIFUGATI come da Circolare Ministero Interni n. 12 del 17.5.80 decreto Ministero Interni 6.7.83 G.U. n. 234 del 25.8.84 – D.M. 28.8.84 G.U. n. 246 del 6.9.84. Inoltre a norma della Circolare Ministeriale n. 16 art. 117 del 15.02.1951 è fatto obbligo agli

Espositori di tenere all'interno dello stand in posizione baricentrica in vista e pronto all'uso, un estintore del tipo a polvere di Kg. 6 per classi d'incendio 13 A 89 B C omologato ai sensi del D.M. del 20.12.1982.

Art.21 L'A.L.E.S.A. Srl ha diritto di accedere nelle strutture costruite dall'Espositore per effettuare tutti i controlli tecnici necessari. Qualora tali strutture risultassero non idonee, l'A.L.E.S.A. Srl si riserva di prendere i necessari provvedimenti a Suo insindacabile giudizio. Inoltre, è fatto carico all'Espositore: il trasporto, lo scarico ed il collocamento dei prodotti e/o materiali da esporre all'interno del Quartiere fieristico.

Art.22 Qualora per circostanze imprevedibili o dovute a cause di forza maggiore, la Manifestazione non potrà essere realizzata, l'A.L.E.S.A. Srl avrà facoltà di annullare le domande di ammissione e restituire agli Espositori i fondi rimasti disponibili, in proporzione alla somma da essi versata dopo aver dedotto le spese sostenute ed impegnate.

CONSEGNA POSTEGGI

Art.23 L'Espositore riceverà la comunicazione dell'assegnazione del posteggio entro 10 gg. prima dell'inizio della manifestazione e dovrà rispettare i giorni stabiliti dall'A.L.E.S.A. Srl per l'allestimento.

L'allestimento dovrà avvenire solo nei giorni stabiliti, superato il termine previsto non sarà consentito l'ingresso delle merci nel Quartiere fieristico. Gli stand dovranno essere pronti nel loro allestimento e nella presentazione delle merci e dei materiali esposti un giorno prima dell'inizio della rassegna. L'A.L.E.S.A. Srl comunicherà gli orari ed i giorni disponibili.

SGOMBERO POSTEGGI

Art.24 I prodotti esposti potranno uscire dal Quartiere fieristico solo il giorno successivo alla chiusura della Manifestazione. Tutti i posteggi devono essere sgomberati entro due giorni dalla chiusura della Manifestazione. Trascorsi i quali l'A.L.E.S.A. Srl provvederà alla rimozione ed all'immagazzinamento, a spese e rischio dell'Espositore inadempiente, della merce e/o materiali lasciati nel Quartiere Fieristico. Trascorso il termine di venti giorni senza che si sia provveduto al ritiro di quanto su indicato da parte dell'Espositore, l'A.L.E.S.A. Srl provvederà a Suo insindacabile giudizio alla loro destinazione, o alla spedizione della merce alla Ditta Espositrice alla quale verranno addebitate le relative spese di spedizione e di segreteria.

Art.25 E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio assegnatogli nello stato nel quale gli fu consegnato. L'inosservanza di tale norma darà diritto all'A.L.E.S.A. Srl di rivalersi nei confronti dell'Espositore, delle spese sostenute, per il ripristino del posteggio. Se l'Espositore, si rifiutasse di rifondere le spese richieste, l'A.L.E.S.A. Srl ha facoltà di rivalersi anche sulle merci esposte e su quanto riterrà opportuno a Suo insindacabile giudizio.

ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA' PER DANNI

Art.26 E' fatto obbligo all'Espositore di dichiarare il valore complessivo della merce, dei materiali, delle attrezzature e quant'altro inserirà all'interno del proprio stand anche per conto delle Ditte Rappresentate, utilizzando l'apposito spazio della Richiesta di Partecipazione.

Art.27 L'Espositore sarà responsabile nei confronti dell'A.L.E.S.A. Srl di tutti i danni che per qualsiasi causa cagionerà direttamente o indirettamente al medesimo, sia per quanto, per fatto o per colpa dell'Espositore, l'A.L.E.S.A. Srl dovesse versare per qualsiasi altro terzo in genere senza esclusione o limitazioni di sorta.

Art.28 La Ditta Espositrice è responsabile di ogni danno a persone o cose causato dalle attrezzature presenti nell'area messa a disposizione. È fatto obbligo all'Espositore avere una copertura assicurativa per tutti i rischi contemplati nel presente Regolamento per tutto il periodo della Manifestazione. Al fine di favorire gli Espositori, l'A.L.E.S.A. Srl stipulerà a proprie spese una polizza relativa ai danni di cui sopra. Si intende che questa polizza non limita la responsabilità dell'Espositore il quale sarà tenuto a rifondere quei danni che eventualmente superassero il massimale di polizza o che non venissero riconosciuti dall'Assicurazione.

Art.29 L'Espositore si impegna ad usare materiali di allestimento non attaccabili dal fuoco o completamente ignifugati secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, esonerando anche in tal caso l'A.L.E.S.A. Srl da ogni responsabilità sia civile che penale in ordine ai danni provocati dall'omissione del rispetto delle norme in parola. Si impegna ad usare per gli impianti elettrici apparecchiature, cavi e materiali conformi alle norme C.E.I. e alle norme di Legge in materia di prevenzione infortuni, previsti dal presente Regolamento Art. 20.

DIVIETI

Art.30 È vietata agli Espositori qualsiasi forma di pubblicità all'interno del Quartiere Fieristico e nell'ambito dei padiglioni (manifesti, impianti amplificatori, insegne, ecc.) a deroga di tale disposizione sono ammessi i sistemi audiovisivi prettamente tecnici, E' permesso inoltre l'esposizione di tabelle di dimensioni non superiori a cm. 40 x 50 che non devono avere carattere di divisione o comunque impedire la visuale dei prodotti esposti dalle Ditte confinanti. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nel proprio posteggio. Se tale materiale provocherà deturpamento nell'area fieristica, alla Ditta responsabile sarà addebitata la somma necessaria per il ripristino. Per l'esposizione di tabelle, manifesti, striscioni di dimensioni superiori è permessa l'esposizione soltanto dopo che l'Espositore avrà ricevuto l'autorizzazione dell'A.L.E.S.A. Srl. In ogni caso non devono avere carattere di divisione o comunque impedire la visuale delle merci dei confinanti.

Art.31 È vietato il subaffitto, anche parziale, del posteggio assegnato, pena l'espulsione e la diffida a tempo indeterminato a partecipare alle manifestazioni organizzate dall'A.L.E.S.A. Srl.

Art.32 È vietato lasciare in sosta durante la Manifestazione nel Quartiere Fieristico: autocarri, anche se vuoti e veicoli pubblicitari, pena la rimozione con qualsiasi mezzo da parte dell'A.L.E.S.A. Srl e senza riconoscere eventuali danni causati.

Art.33 È vietato introdurre nel Quartiere Fieristico materiale esplosivo o comunque pericoloso e nocivo. L'Espositore è responsabile di ogni danno a persona o cosa derivante dall'inosservanza di quanto precede.

Art.34 È vietato senza espressa autorizzazione dell'A.L.E.S.A. Srl avvalersi del marchio A.L.E.S.A. Srl.

Art.35 È vietato applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per l'illuminazione, ecc.

Art.36 È vietato attaccare o appendere alle suddette strutture di proprietà del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano anche leggeri manifesti, cavi, pannelli, standardi ecc.

Art.37 È vietato imbrattare con vernici, colla, o altro materiale i pavimenti, le pareti, le attrezzature di proprietà del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano.

Art.38 È vietato trascinare carichi pesanti, percuotere il pavimento con corpi contundenti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate e che comunque possono incidere il pavimento.

Art.39 È vietato effettuare scavi, modifiche nelle zone espositive e comunque nel Quartiere Fieristico.

Art.40 È vietato manomettere i sigilli posti sulle cassette dell'alimentazione dell'energia elettrica.

Art.41 È vietato effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano.

Art.42 È vietato circolare con qualsiasi veicolo all'interno del Quartiere Fieristico durante lo svolgimento della Manifestazione.

Art.43 Le infrazioni ai precedenti divieti comportano oltre all'immediata chiusura dello stand eseguita a mezzo di funzionari o agenti dell'A.L.E.S.A. Srl, anche il ritiro della tessera di ingresso al Quartiere Fieristico e la proibizione all'Espositore di accedere ai locali dove è sito il posteggio, nonché il risarcimento dei danni arrecati valutati in base alle spese sostenute dall'A.L.E.S.A. Srl per il ripristino dei beni danneggiati.

PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art.44 I prodotti o i macchinari esposti ed i relativi stand potranno essere disegnati, fotografati e cinematografati soltanto dietro autorizzazione scritta dell'Espositore e dell'A.L.E.S.A. Srl. Anche l'introduzione nel Quartiere Fieristico di apparecchi cinematografici, fotografici e televisivi, è subordinata al permesso scritto dell'A.L.E.S.A. Srl. Ogni riproduzione fotografica deve pervenire in duplice copia all'A.L.E.S.A. Srl. L'A.L.E.S.A. Srl stessa ha il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme o di dettaglio esterne o interne, e di permettere o di effettuare la vendita.

Art.45 Gli espositori potranno godere della temporanea protezione prevista dalla legge per le invenzioni, i modelli, i disegni di fabbrica ed i marchi non protetti, qualora ne facciano domanda all'A.L.E.S.A. Srl prima della data di inizio della Manifestazione.

TESSERE E BIGLIETTI

Art.46 L'A.L.E.S.A. Srl fornirà gratuitamente tessere d'ingresso all'Espositore e pertanto ne stabilisce il numero delle tessere da distribuire in numero di quattro per ogni Ditta Espositrice.

Art.47 L'Espositore è tenuto ad apporre sulle tessere d'ingresso nome cognome e foto tessera a colori.

SERVIZI GRATUITI PER L'ESPOSITORE

Art.48 L'A.L.E.S.A. Srl provvederà senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni e/o errori, alla stampa e diffusione del Catalogo Ufficiale, la cui iscrizione è gratuita. Tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti le adesioni pervenute ed accettate fino al mese prima dell'inizio della manifestazione.

Art.49 L'A.L.E.S.A. Srl provvede al servizio generale di sorveglianza diurna e notturna senza assumere per altro alcuna responsabilità in ordine ai furti che dovessero verificarsi. Durante l'orario di apertura della manifestazione, l'Espositore è tenuto a vigilare il proprio posteggio.

Art.50 L'A.L.E.S.A. Srl provvede al servizio generale di pulizia, mentre la pulizia del posteggio e del materiale esposto è a carico dell'Espositore.

Art.51 L'A.L.E.S.A. Srl provvede al servizio di Pronto Soccorso e di Vigilanza Antincendio.

VARIE

Art.52 L'A.L.E.S.A. Srl organizza durante il corso della Rassegna Fieristica, le manifestazioni che riterrà più opportune.

Art.53 L'A.L.E.S.A. Srl si riserva di stabilire anche in deroga del presente Regolamento Generale di Partecipazione, norme e disposizioni da essa giudicate più opportune al fine di meglio regolare la Manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento Generale di Partecipazione ed hanno perciò carattere obbligatorio.

In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale di Partecipazione, l'A.L.E.S.A. Srl può adottare il provvedimento di espulsione dall'esposizione. In tal caso l'Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo. Inoltre l'A.L.E.S.A. Srl si riserva la facoltà di non ammettere le Ditte inadempienti alle prossime Manifestazioni Fieristiche.

Art.54 Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto alla A.L.E.S.A. Srl di Chieti. L'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell'A.L.E.S.A. Srl, ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana. Il rapporto è regolato esclusivamente dalle Leggi italiane, e per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Chieti.

.....
Data (Timbro e Firma)

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di ricevere copia del regolamento e di specificatamente approvare a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni del presente Regolamento Generale.

.....
Data (Timbro e Firma)